

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio L.R n. 34 del 27/11/08 “Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio” – modifica elenco degli Enti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica – Esclusione Comune di San Lorenzo in Campo (PU).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Urbanistica, Paesaggio, Edilizia Residenziale Pubblica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio, Edilizia Residenziale Pubblica e la dichiarazione dello stesso che l’atto non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di aggiornare l’elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, escludendo il Comune di San Lorenzo in Campo (PU), che attesta di non possedere più i requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 3 della L. R. 34/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del territorio”;

- L.R. n. 34 del 27 novembre 2008 e s.m.i. *“Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 148 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004”;*
- L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”.*

Motivazione

Il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* è stato oggetto di numerose e importanti modifiche, le più recenti delle quali sono rappresentate dal D.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, dal D.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 e L. n. 129/2008.

L’articolo 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* dispone *“che la Regione esercita la funzione autorizzatoria, in materia di paesaggio, avvalendosi di propri Uffici, dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegare l’esercizio per i rispettivi territori, a Provincie, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli Enti locali, agli Enti parco, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di Strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.*

L’articolo 159, comma 1, del Codice precisa che entro la data del 31 dicembre 2008 (termine poi prorogato al 30/12/2009) *“le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009”.*

Con la L.R. n. 34 del 27 novembre 2008, è stata definita la disciplina per la delega in materia di autorizzazione paesaggistica in conformità all’art. 146 del D.lgs. 42/2004. In particolare, l’art. 4 della L.R. 34/2008, prevede che *“le condizioni di cui all’articolo 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:*

- a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un Soggetto diverso dal Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima Struttura organizzativa;*
- b) il Soggetto che svolge l’istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall’articolo 3 o in alternativa siano state costituite le Commissioni locali per il paesaggio.”*

Sempre ai sensi della L.R. n. 34/2008, al fine della verifica prevista dall’art. 159 del D. Lgs. 42/2004, le Province e i Comuni avrebbero dovuto inviare alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

Con delibera n. 1101 del 29/06/2009, la Giunta Regionale ha approvato un primo elenco degli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Enti (Comuni, Province, Comunità Montane) che a tale data avevano inviato l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R. n. 34/2008 per continuare ad esercitare le funzioni conferite in materia di autorizzazione paesaggistica, tra le quali anche il Comune San Lorenzo in Campo (PU).

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L.R. 34/2008, l'elenco approvato dalla Giunta può essere aggiornato, con delibere di Giunta, a seguito delle variazioni che nel tempo intervengono in ordine al possesso dei requisiti medesimi.

Sulla base dell'art. 29 comma 5 della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 possono essere istituite le Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del D.lgs. 42/2004, cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche mediante le forme associative previste dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 33 comma 11 della L.R. n. 19/2023 le Commissioni locali per il paesaggio già costituite alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2023 continuano a operare fino alla naturale scadenza, secondo le disposizioni della legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 e i relativi provvedimenti attuativi. Nelle more dell'approvazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 10 dell'articolo 29 della L.R. n. 19/2023, per la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella medesima L.R. n. 34/2008, anche se abrogata dalla L.R. n. 19/2023.

Con ns. prot. n. 0242619 del 27/02/2025, il Sindaco del Comune di San Lorenzo in Campo (PU), ha comunicato che il suddetto Comune non possiede più i requisiti necessari ad esercitare la funzione in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004 e all'art. 4 della Legge Regionale n. 34/2008, e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 34/2008 le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono conferite alla Provincia competente per territorio.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone:

di aggiornare l'elenco degli Enti in possesso dei requisiti per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009, escludendo il Comune di San Lorenzo in Campo (PU), che attesta di non possedere più i requisiti per esercitare le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 3 della L. R. 34/2008.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Massimiliano Gabrielli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

